

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEI SERVIZI D'ISTRUZIONE PER LA SCUOLA
COMUNALE DELL'INFANZIA "SACRO CUORE"**

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina l'appalto dei servizi di istruzione per la Scuola Comunale paritaria "Sacro Cuore" di San Stino di Livenza, da svolgersi mediante **personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di abilitazione all'insegnamento presso le scuole dell'Infanzia**.

Le prestazioni saranno eseguite dall'impresa aggiudicataria, sulla base di un programma concordato mensilmente tra l'Ufficio competente del Comune ed il Responsabile tecnico indicato dalla ditta stessa.

Dette prestazioni si svolgeranno nei limiti minimi e massimi settimanali, sulla base dell'effettivo fabbisogno, tenuto conto delle fasi di eventuale riorganizzazione della rete scolastica, come specificato in seguito:

a) Definizione.

L'appalto riguarda le **attività educative e d'istruzione** rivolte alle tre sezioni della scuola dell'infanzia comunale paritaria, il cui soggetto gestore è il Comune di San Stino di Livenza.

b) Finalità ed obiettivi.

S'intende garantire l'autonomia didattica ed operativa della scuola secondo gli indirizzi dello statuto e del regolamento

c) Attività.

E' l'attività educativa e d' insegnamento, secondo i programmi della scuola dell'infanzia elaborati dal Ministero della Pubblica istruzione ed il Piano dell'Offerta Formativa redatto, annualmente, dal corpo insegnante della scuola. Lo svolgimento dei programmi sarà condotto in piena autonomia, nell'ambito delle indicazioni fornite dalla Direttrice Didattica della scuola.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Le attività sopra descritte si svolgono presso la scuola dell'infanzia comunale "Sacro Cuore" di San Stino di Livenza. E' richiesto l'impiego di:

Personale	Orario settimanale	Giorni di servizio	Ore di formazione e coordinamento	Totale ore
N. 5 insegnanti	32 ore	190	Cadauna 25	6.433
N.1 coordinatore	10 ore	190		380

- 5 insegnanti per 32 ore settimanali
- 1 coordinatore per 10 ore settimanali
- L'orario massimo di servizio degli insegnanti è di 32 ore settimanali ciascuno/a per il quinquennio includente gli anni scolastici 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026; 2026/2027 fino al mese di Giugno 2027 compreso.
- L'inizio dell'attività scolastica, fatte salve le ore di programmazione, coincide con quello dettato annualmente dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 138 del D.lgs. 112/1998

L'orario massimo di servizio è di 32 ore settimanali , l'inizio dell'attività scolastica, fatte salve le ore di programmazione, coincide con quello dettato annualmente dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 138 del D.lgs. 112/1998

Il limite minimo o massimo d' impiego, sopra descritto, andrà programmato ogni mese con l'Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi e determinato sulla base delle effettive esigenze relative all'andamento delle lezioni ed all'organizzazione scolastica, eventualmente estensibili o anticipabile nel periodo per motivate esigenze dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2 – ARTICOLAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO

L'impresa s'impegna a fornire il numero necessario di operatori in base alle necessità evidenziate programmaticamente dal Comune di San Stino di Livenza.

L'impresa, comunque, assicurerà, a garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la sostanziale continuità del rapporto di lavoro con il personale già occupato interessato dal presente Capitolato dalla gestione uscente.

Qualora l'impresa, anche a causa di eventi non prevedibili, non fosse in grado di garantire continuità di servizio presso l'utenza, è tenuta ad informare il Comune con la massima tempestività. In ogni caso l'impresa si obbliga a ripristinare la regolarità delle prestazioni nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre le 48 ore.

L'impresa designa un responsabile del coordinamento del servizio, sempre reperibile, che fungerà da interlocutore nei confronti dell'ufficio Scolastico del Comune

L'impresa è tenuta a disporre di una sede operativa di riferimento nell'arco di 50 chilometri dalla sede di svolgimento del servizio

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di appalto dei servizi in questione che avrà durata quinquennale dal **1 settembre 2022 al 30 giugno 2027**. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori due anni e scolastici, qualora la normativa vigente nel tempo lo consenta.

Art. 4 – PERIODO DI PROVA

Il Comune si riserva la facoltà di rendere definitiva l'aggiudicazione del servizio dopo due mesi decorrenti dall'effettivo espletamento del medesimo, considerando tale bimestre quale periodo di prova.

L'accertamento del buon esito della prova è espresso dal Comune, anche tacitamente - se a titolo confermativo - ed in ogni caso, ad insindacabile giudizio della medesima. Inoltre il Comune si riserva la facoltà di recessione anticipata rispetto alla prevista scadenza qualora ricorrano validi motivi e con preavviso inviato alla ditta aggiudicataria, con lettera raccomandata A.R., di giorni 30.

L'impresa, durante il periodo di prova, deve dimostrare, a pena di risoluzione del contratto, di svolgere i servizi secondo le necessità e caratteristiche espresse nel Capitolato senza alcuna modifica del medesimo.

Ogni impresa dovrà prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione delle prestazioni richieste e, nell'offerta, dovrà espressamente dichiararlo. Nell'offerta dovrà altresì essere dichiarata la piena conoscenza ed accettazione incondizionata di tutte le clausole generali e particolari che regolano il servizio e di ritenere l'offerta proposta remunerativa.

Art. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, dovrà presentare cauzione definitiva mediante costituzione di fideiussione bancaria o assicurativa ad immediata escussione, pari al 10% del valore dell'appalto.

La cauzione sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'ultimo acconto ed, in ogni caso, non prima che siano definite tutte le ragioni di debito ed ogni altra pendenza.

Art. 6 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA, ASSICURAZIONI, OSSERVANZA DI NORME CONTRATTUALI E ANTIFORTUNISTICHE

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di tutte le forme di tutela e di assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro e malattia professionali, invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.).

La ditta è tenuta altresì, al versamento dei contributi normativamente messi a carico del datore di lavoro.

L'impresa impiegherà per l'esecuzione dei lavori proprio personale inquadrato e retribuito in conformità alla legge ed ai contratti collettivi del lavoro. L'impresa aggiudicataria è tenuta nei riguardi del personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, a dare piena ed integrale applicazione

al contratto nazionale del settore ed ai contratti integrativi territoriali e provinciali vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali.

L'Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere all'impresa appaltatrice ed al personale di questa nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o che l'impresa appaltatrice o il suo personale dovessero causare a terzi. A tal proposito la ditta appaltatrice è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa.

Art. 7 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il committente in merito alla presenza del rischio dati da interferenze, come da art. 26 del D.lgs n. 81/2008, vista la determinazione dell'ANAC n. 3/2008, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi da interferenza. Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico dell'aggiudicataria in merito alle misure relative alla sicurezza sul lavoro

Art. 9 – SUB-APPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Art. 8 – SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.

Con la conclusione del contratto è implicita la dichiarazione che l'assuntore, esaminati i documenti e le condizioni dei servizi nonché visitati i luoghi di lavoro, ove previsti, è nella piena conoscenza delle entità delle prestazioni e delle difficoltà della loro esecuzione.

La ditta, inoltre, deve provvedere al versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, secondo quanto specificato dalla deliberazione 15 febbraio 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), nonché secondo le istruzioni specificate dalla stessa Autorità ed operative dal 1 maggio 2010, reperibili al link:

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione>

Il contributo previsto per il presente affidamento, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 della suddetta deliberazione AVCP, è di €. _____.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma, al momento di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente. La documentazione potrà anche essere inserita nella busta contenente i documenti di ammissione.

Nel pagamento della contribuzione deve essere fatto riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) della presente procedura di selezione del contraente, attribuito con n. _____.

Art. 9 – RAPPORTI TRA DITTA AGGIUDICATARIA E COMUNE

La ditta aggiudicataria metterà a disposizione del Comune un responsabile tecnico che avrà l'obbligo di collaborare strettamente con l'Amministrazione per la supervisione e le eventuali esigenze del servizio.

Per ogni difformità rispetto a quanto stabilito dal presente Capitolato, o variazione di direttive impartite dal Comune al fine di una migliore esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, verranno applicate penali in denaro e precisamente per ogni inadempimento l'importo da € 80,00 ad € 300,00 che verrà automaticamente trattenuto dal Comune sul pagamento del canone mensile.

E' fatta salva, comunque, la rescissione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva, per i casi ritenuti di più gravi inadempienze, ad insindacabile giudizio del Comune.

L'irrogazione delle penali come pure, se in caso, la rescissione del contratto, saranno comunicate alla ditta con lettera raccomandata A.R. In ogni caso dopo l'irrogazione di tre penalità il successivo inadempimento comporterà la rescissione e la rottura del contratto.

Art. 10 – ORARI DI LAVORO

L'articolazione degli orari dei singoli servizi, nei limiti delle 32 ore settimanali, verrà concordata con il Comune e sarà comunque finalizzata ad assicurare la massima efficacia dei servizi stessi.

Art. 11 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria riconosce di norma, nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori costituiti oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative non inferiori a quelle minime risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo ovvero integrativo Regionale o Provinciale applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

La ditta si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. La ditta aggiudicataria dovrà avere tutte le caratteristiche di impresa in grado di assicurare i servizi oggetto della gara. Se cooperativa sociale, dovrà, a pena di esclusione, certificare l'iscrizione vigente all'apposito albo regionale delle cooperative sociali.

La ditta è tenuta a rispetto delle norme di legge sulle assunzioni obbligatorie. La ditta garantisce altresì all'Amministrazione la non applicazione della disposizione dell'art 1676 del Codice Civile, impegnandosi a rimborsare in ogni momento e per qualsiasi motivo ai propri dipendenti i crediti da loro vantati.

In caso di non ottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e provvederà ad una detrazione del 20% sul canone mensile, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e salvo sempre l'applicazione della speciale penale da € 80,00 ad € 300,00, prevista per ogni inadempimento del presente Capitolato, oltre alla possibilità per il Comune di rescindere e di rompere il rapporto contrattuale in caso di gravi inadempienze. Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezioni al Comune, né ha titolo a risarcimento dei danni.

Art. 12 TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel contratto viene inserita un'apposita clausola con la quale le ditte appaltatrici si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore (se c'è subappalto) che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 3 L. 136/2010.

ART. 13 – PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA MAFIOSA

La documentazione antimafia, relativa all'impresa aggiudicataria, verrà acquisita ai sensi degli art. 82 e segg. Del D.lgs. n.159 de 6 settembre 2011 prima della stipula del contratto.

Fino all'acquisizione della suddetta documentazione, ogni atto di aggiudicazione è da ritenersi del tutto provvisorio.

Qualora emergesse la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 7 del citato decreto legislativo, non si procederà alla stipula del contratto e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto.

Qualora l'impresa aggiudicataria risultasse nelle condizioni di cui sopra, di esclusione dalla possibilità di contrattare con la stazione appaltante, quest'ultima si riserva di aggiudicare al concorrente che si sia qualificato con il punteggio immediatamente più basso ovvero di indire una nuova gara.

La ditta appaltatrice, prima della stipula del contratto, deve produrre, debitamente compilato e corredato di timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante, il modello GAP, **esclusivamente per la parte relativa a "imprese partecipanti"**.

Art. 14 – RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di rescindere il contratto nei casi previsti dal presente Capitolato e per tutti gli altri casi contemplati dalla vigente legislazione, che s'intende richiamata.

Qualora la recessione avvenga per colpa della ditta aggiudicataria o per ritardi, inadempimenti o difetti d'esecuzione del servizio, ogni maggiore costo delle opere richieste ad altre ditte, comprese le eventuali spese per atti simili, resta a carico della ditta aggiudicataria, mentre gli eventuali utili restano a favore del Comune appaltante, salva l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei danni.

ART. 15- AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto. In tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.

ART.16- NORME DI SICUREZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di presentare al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio, nonché le attestazioni previste dal D.lgs 81/2008.

Tale piano dovrà contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute più opportune per garantir nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi emergenza(piano di evacuazione in caso d'incendio oltre calamità), oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

ART. 17 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- il titolare del trattamento è Matteo Cappelletto, Sindaco protempore del Comune di San Stino di Livenza, con sede in San Stino di Livenza Piazza A. Moro 1
- Responsabile del trattamento è il dott. Roberto Del Bello, responsabile dei servizi socio assistenziali educativi e culturali del Comune di San Stino di Livenza;
- i dati di contatto del DPO sono:
 - mail: dpo@albertinieassociati.it
 - pec: comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
 - numero Telefono: 041 5028175
- le finalità del trattamento attengono al corretto svolgimento della procedura di gara e all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione della gara; la base giuridica è da ravvisarsi
 - nell'art. 6 lett. b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 - nell'art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di trattamento;
- non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l'eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione "Albo on line" e "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del titolare del trattamento;
- i dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del Titolare del trattamento;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al titolare del trattamento, pec: comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
- l'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risultano essere necessari al fine di poter partecipare al bando di gara. Nell'eventualità in cui i dati richiesti non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alla partecipazione alla gara.

Con la sottoscrizione del contratto l'affidatario accetta espressamente di essere nominato – per la durata del contratto stesso - "Responsabile esterno" del trattamento dei dati personali, così come disposto dall'art. 28 comma 2 e 4 e dall'art. 29.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Fatta salva la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le impugnative inerenti la fase concorsuale, per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pordenone , rimanendo espressamente esclusa la compromissione arbitrale

San Stino di Livenza, lì